

Sent. n. 294/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78696 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Angelo Fiore Tartaglia.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA, DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, rappresentato e
difeso dalla dott.ssa Marzia Lettieri Barbato.

RESISTENTE

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comitato

di Verifica per le cause di servizio – in persona
del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura generale dello Stato, rappresentato e
difeso in proprio.

RESISTENTE

Fatto

Con la sentenza n. 33/2020, emanata nell'ambito del
giudizio iscritto al n. 76382, questa Sezione ha
riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la
pensione privilegiata di 2 Categoria Tab. A a
decorrere dalla data del congedo, oltre oneri
accessori.

con la sentenza n. 284/2020 la II Sezione
Giurisdizionale d'Appello ha parzialmente accolto
l'appello del Ministero della Difesa e ha annullato
la suddetta sentenza n. 33/2020 relativamente al capo
in cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di
servizio delle infermità “persistente hbs-ag
positiva; ipertensione arteriosa con retinopatia” e
ascritto l'intero complesso morboso alla II
categoria, e ha disposto la trasmissione degli atti
al giudice di primo grado anche per la statuizione
sulle spese del giudizio di appello.

Con ricorso in riassunzione il ricorrente

rapresentato di aver svolto il servizio come
militare nell'Esercito Italiano e di aver effettuato
diverse missioni nei territori dell'ex Jugoslavia. Ha
presentato in data 12/05/2011 la domanda per il
riconoscimento della causa di servizio della
patologia "Ipertensione arteriosa con retinopatia"
che con il verbale del 19/09/2011 la Seconda E.I.
Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento
militare di Medicina Legale di Roma ha ascritto all'8
categoria Tab. A. Il ricorrente ha, poi, esposto di
aver presentato in data 6/08/2012 la domanda per il
riconoscimento della causa di servizio della
patologia "Carcinoma papillifero tiroideo", per la
quale è stato operato il 27/09/2012 con un intervento
di "Tiroidectomia totale e linfadectomia" e di aver
presentato in data 17/10/2013 la domanda di
attribuzione dei benefici previsti in favore degli
equiparati alle vittime del dovere ai sensi della
legge n. 266/2005 e del D.p.r. n. 243/2006. A seguito
di ulteriore visita non si procedeva all'iscrizione
a categoria della patologia tumorale in quanto non
stabilizzata. In data 30/06/2014 il ricorrente ha
presentato la domanda per il riconoscimento della
pensione privilegiata per la patologia "Ipertensione

arteriosa con retinopatia”, che veniva respinta con Decreto n. 649/2016 per assenza della dipendenza dalla causa di servizio, decreto che veniva impugnato davanti al Tar Lazio. Il ricorrente ha, poi, rappresentato che con la determinazione del 18/12/2015 era stata respinta anche la domanda del 17/10/2013 per il riconoscimento dei benefici come vittima del dovere, provvedimento anch’esso impugnato davanti al Tar Lazio. Il ricorrente ha, quindi, presentato altra istanza per la concessione della pensione privilegiata in data 28/05/2018, ma il Ministero ha respinto le istanze del 9/07/2014 e del 28/05/2018 con il provvedimento del 19/07/2018.

Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha rilevato che sono state trovate micro e nano particelle di metalli pesanti, ha richiamato la giurisprudenza che si è pronunciata in casi analoghi sulla patologia tumorale, ha rappresentato di essere stato sottoposto a numerosi cicli vaccinali per l’epatite B e di aver svolto anche in patria il servizio in luoghi insalubri quale responsabile dell’impianto di smaltimento rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, senza mezzi di protezione e in condizione di forte stress, così come avvenuto per le missioni all’estero. Il ricorrente

ha, quindi, concluso chiedendo di annullare la determinazione del 19/07/2018 e, per l'effetto, riconoscere il diritto a percepire a far data dal concedo la pensione privilegiata di 2 categoria Tabella A, oltre ai cinque decimi della differenza tra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria, in base agli importi della Tabella C annessa al D.p.r. n. 915/1978 ovvero in subordine di 6 categoria Tabella A per infermità derivante da causa di servizio, con vittoria di spese e onorari anche con riferimento al giudizio di appello.

Con comparsa di costituzione il resistente INPS ha dedotto l'eventuale inammissibilità della domanda per tardività della riassunzione del giudizio, ha ribadito le eccezioni già dedotte quali il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità ex art. 153 c.g.c. per assenza della domanda amministrativa, e nel merito l'assenza del nesso di causalità e la non riconducibilità delle infermità nella Tabella A e in subordine ha chiesto la sospensione del giudizio nelle more del giudizio amministrativo avente a oggetto il provvedimento ministeriale di diniego della causa di servizio. Ha concluso per

l'inammissibilità e/o rigetto della domanda, e in subordine per la sospensione del giudizio e in ulteriore subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale e ha chiesto di dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Con comparsa di costituzione il resistente Ministero della Difesa ha rappresentato che il ricorrente ha chiesto il trattamento privilegiato per tre infermità, di cui solo l'“ipertensione arteriosa con retinopatia” è stata ritenuta ascrivibile a categoria di pensione ma non dipendente dal servizio. Ha, quindi, contestato le perizie di parte ricorrente e si è opposto alla nomina del CTU. Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese anche del grado di appello.

All'esito dell'udienza del 28/09/2022, con ordinanza n. 186/2022 è stato chiesto il parere medico legale all'U.M.L. presso il Ministero della Salute e fissata l'udienza del 24/05/2023 per la prosecuzione del giudizio.

All'esito udienza del 24/05/2023, con ordinanza a verbale è stato rilevato che l'UML non ha depositato il parere ed è stata fissata l'udienza del 22/11/2023

di prosecuzione del giudizio.

Con nota il ricorrente ha depositato la sentenza del Tar Lazio n. 13434/2023.

All'udienza del 22/11/2023, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Angelo Fiore Tartaglia per il ricorrente ha richiamato la sentenza del Tar Lazio depositata in atti, ritenendo che non sia necessario l'espletamento istruttorio da parte dell'UML, fermo restando la valutazione del Giudice, l'avv. Flavia Incletolli per il resistente INPS ha rappresentato quanto in atti e la dott.ssa Iris Marocchini per il Ministero della Difesa ha richiamato altra pronuncia del Tar Lazio e si è riportata agli atti.

Con l'ordinanza n. 185/2023, rilevato che l'UML ha convocato le parti per il 5/12/2023, è stata fissata l'udienza del 19/06/2024 per la prosecuzione del giudizio.

Con note il ricorrente ha contestato l'esito del parere preliminare depositato dall'UML.

L'UML ha provveduto al deposito del parere definitivo

Con note il resistente INPS ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con note il ricorrente ha contestato l'esito del

parere definitivo depositato dall'UML.

Con comparsa di costituzione depositata il 7/06/2024

e successiva memoria integrativa il resistente

Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dedotto in

via preliminare il difetto di legittimazione passiva

e nel merito l'infondatezza del ricorso, richiamando

la sentenza del TAR Lazio 16819/2023 e il parere

dell'UML.

All'udienza del 19/06/2024 con l'assistenza del

segretario Paola Venanzini, l'avv. Francesco Kuhne

per delega per il ricorrente si è riportato agli atti

e alla giurisprudenza depositata, e ha evidenziato

che in capo al ricorrente non vi è un onere

probatorio, ha contestato, quindi, il parere medico

legale, ha segnalato che la sentenza del TAR Lazio è

stata appellata e ha insiste per l'accoglimento,

l'avv. Gianna Fiore per l'INPS ha richiamato il parere

medico legale e ha insistito per il rigetto, la

dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il

MINISTERO DELLA DIFESA PREVIMIL ha rilevato

l'inammissibilità con il riferimento all'infermità

HDS-AG positiva, in quanto manca la domanda

pensionistica e ha richiamato poi la Sentenza del

TAR Lazio e si è riporta agli atti, la dott.ssa

Marianna Pacelli per il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE si è riportata agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Il giudizio verte sulla domanda del ricorrente relativa alla dipendenza da causa di servizio anche delle infermità “persistente hbs-ag positiva; ipertensione arteriosa con retinopatia, con conseguente diritto alla pensione privilegiata di 2 Categoria Tab. A.

Sul punto, l’UML ha rilevato che “la specifica attività lavorativa svolta dal Sig. XX non possiede alcuna delle caratteristiche tali da rendere possibile che il Ricorrente abbia contratto l’infezione virale da virus B a causa dell’attività lavorativa svolta, potendosi pertanto escludere che la stessa possa essere posta in diretto nesso di causalità e/o concausalità con le mansioni svolte. In conclusione quanto la condizione richiesta, ovvero “persistente HBS-Ag positiva”, rappresentazione laboratoristica di una probabile infezione da virus dell’epatite B, sebbene in assenza di ulteriori

specificazioni, non trova alcun riscontro con l'attività lavorativa svolta dal Ricorrente e come tale non può essere definita dipendente da causa di servizio".

Con riferimento alla ipertensione arteriosa con retinopatia, l'UML ha evidenziato che "non sono emersi elementi documentali tali da poter anche solo ipotizzare elementi stressogeni cronici e continuativi di tale rilievo da poter prendere in considerazione un eventuale ruolo concausale dell'attività lavorativa nel determinismo di questa condizione.

Appare evidente infatti dalla lettura dei precedenti di servizio che il Sig. XX ha svolto esclusivamente mansioni di ufficio, con la qualifica di addetto alla contabilità e ad altre mansioni di carattere amministrativo".

L'UML ha, poi, rilevato che "Non vi è alcuna prova infatti che il XX a causa dell'attività lavorativa svolta abbia subito un rischio maggiore rispetto alla popolazione generale di essere sottoposto al fenomeno dell'inquinamento in generale e dell'inquinamento del suolo in particolare.

Pertanto, a meno che non venga indicato uno specifico

rischio legato alle mansioni svolte, in Italia e/o all'estero, tale da rendere il nesso causale e/o concausale di tale efficienza da poter anche solo ipotizzare la sussistenza di un legame scevro da dubbi, allo stato attuale, sulla base degli atti presi in visione e sulla base della letteratura scientifica esaminata, tale nesso non risulta provato, potendosi quindi escludere che l'infermità richiesta – ipertensione arteriosa con retinopatia – possa essere riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per stabilire infatti un possibile ruolo di metalli pesanti ed inquinanti ambientali nella patologia ipertensiva – così come chiamati in causa da parte attrice, si ricorda che la valutazione dell'esposizione a sostanze pericolose è la premessa indispensabile per stabilire un nesso di causalità fra un'attività ed i suoi possibili effetti avversi sulla salute.

Tale valutazione viene fatta sulla base di misure della concentrazione delle sostanze pericolose negli ambienti di vita e di lavoro, o mediante monitoraggio biologico dei fluidi biologici della persona potenzialmente esposta, in tempi e modi che siano coerenti con il metabolismo delle sostanze

considerate.

Nel caso in esame al contrario non esiste alcuna informazione su quali possibili esposizioni a metalli possa aver avuto il soggetto nel corso della vita lavorativa, per consumo di alimenti, farmaci o altre attività. Pertanto non è possibile, sulla base delle informazioni riportate, stabilire se il Ricorrente sia stato effettivamente esposto ad altri agenti pericolosi, e soprattutto a quali concentrazioni e per quanto tempo.

Non si ravvede infatti la presenza di fattori peculiari che consentano di discostarsi da tutti i dati confermati nei numerosi studi scientifici presenti in Letteratura, basantesi non unicamente ed esclusivamente su indagini ed osservazioni cliniche e laboratoristiche, ma trovanti la solida validazione in dati epidemiologici incontrovertibili: l'infermità richiesta dal Sig. XX non può essere correlata né in via causale né in via concausale alla attività di servizio svolta dallo stesso nel corso delle missioni all'estero né durante l'attività lavorativa svolta in Italia".

L'UML ha puntualmente esaminato la ctp di parte ricorrente e con il suddetto parere ha affermato la

non dipendenza dal servizio delle infermità
persistente hbs-ag positiva e ipertensione arteriosa
con retinopatia.

Il suddetto parere è condiviso da questo giudice.

Per quanto attiene alla problematica relativa alle
vaccinazioni, si rileva che il ricorrente non ha
offerto alcun elemento probatorio sul punto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il
ricorrente ha diritto alla pensione privilegiata solo
per l'infermità "postumi di intervento di
tiroidectomia totale e linfadenectomia per carcinoma
papillare istmotiroideo con micrometastasi
linfonodali in attesa di terapia radioablativa con
I-131", ascrivibile alla categoria VIII Tab. A, come
da richiesta del ricorrente nel ricorso oggetto della
sentenza n.33/2020 (pag. 39, posizione richiamata
anche dalla sentenza n. 284/2020), a far data dal
congedo, oltre interessi e rivalutazione secondo i
criteri di cui alla sentenza delle Sezioni riunite n.
2/2012(come statuito sul punto dalla sentenza n.
33/2020). Le ulteriori domande oggetto del ricorso
sono, quindi, rigettate.

Le spese dei vari giudizi, compreso l'appello, sono
compensate, tenuto conto dell'esito, nulla per le

spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- riconosce il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata categoria VIII Tab. A a far data dal congedo, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni riunite n. 2/2012;
- rigetta per il resto;
- compensa le competenze legali, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52
nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA